

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.8 DEL 18 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 16:00, in Aragona, piazza Trinacria n.1, presso la sede operativa della SRR ATO N. 4 Agrigento Provincia Est, a seguito di convocazione urgente effettuata per le vie brevi da parte del Presidente a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e al revisore unico, si riunisce il C.d.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Avvio provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva e incameramento della cauzione relativamente all'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale in nove comuni dell'ATO 4 Agrigento EST, CIG 7322554AB6;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il rag. Enrico Vella, Presidente, Anna Todaro e Gaetano Carmina, consiglieri.

Sono, altresì, presenti il dr. Giuseppe Castellana, Revisore Unico ed il dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il rag. Enrico Vella, il quale, vista la presenza di tutti i componenti del CdA e del Revisore unico, ai sensi dell'art.20, comma2, dello statuto societario, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della società.

Il Presidente preliminarmente dà il benvenuto al neo componente del consiglio di amministrazione, Anna Todaro, vice sindaco del comune di Grotte, nominata dall'assemblea dei Soci nella seduta del 04/10/2018. Si associano il Consigliere Carmina, il Revisore Unico, Dr. Castellana ed il Direttore Generale, Dr. Claudio Guarneri.

Il Presidente chiede preliminarmente di trattare la situazione di un lavoratore, [redacted] e invita il Direttore generale a relazionare.

Il Direttore Generale riferisce che il lavoratore [redacted] dipendente della SRR, è stato trasferito, mediante cessione di contratto ai sensi dell'art.1406 del c.c., alla ditta Icos srl che fa parte dell'RTI affidatario dei servizi di igiene ambientale nel comune di Campobello di Licata.

La ditta Icos srl ha proceduto al licenziamento del lavoratore perchè, alla visita medica, è risultato inidoneo alla mansione di operatore ecologico. Attualmente sono pendenti, contro il provvedimento di licenziamento, ricorsi e diffide sia da parte del Legale del lavoratore che da parte del sindacato CONFAEL.

L'Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento, su richiesta del sindacato CONFAEL, ha convocato la SRR per giorno 23/10/2018 alle ore 11:00, presso la sede dell'Ispettorato di Agrigento, al fine di procedere, ai sensi dell'art. 410 del c.p.c. al tentativo di conciliazione congiunta tra la Società Icos srl Servizi Ambientali e il lavoratore

Nella giornata odierna si è tenuta una riunione tra la SRR, la ditta ICOS e il lavoratore

assistito dal proprio legale e dalla CONFAEL, dove è stato concordato che la ditta ICOS si adopererà a garantire la continuità lavorativa del lavoratore e la SRR procederà a trasferirlo presso l'APEA, che ha fatto formale richiesta di personale operativo per l'effettuazione dei servizi di igiene nel comune di Licata.

Il CdA, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto del verbale del 18/10/2018 sottoscritto tra la SRR, la ditta ICOS srl, il lavoratore assistito dal proprio legale e dalla organizzazione sindacale Confael.
- Di delegare il dott. Claudio Guarneri, Direttore generale della SRR, a partecipare, in nome e rappresentanza della Società, alla riunione che si terrà alla Commissione Provinciale di Conciliazione, c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento, il 23/10/2018 alle ore 11:00 al fine di procedere al tentativo di conciliazione congiunta tra la società Icos srl Servizi Ambientali ed il lavoratore

nel rispetto delle condizioni pattuite nella riunione odierna tenutasi presso la SRR e del relativo verbale redatto, riconoscendo, sin d'ora, rato e valido quanto dallo stesso transato e conciliato.

Sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente riferisce che è pervenuta una richiesta da parte del liquidatore della Dedalo Ambiente di assegnazione di un lavoratore della SRR, sig. Gianluca Cremona.

Il CdA, sentito il Direttore Generale, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

– di accogliere la richiesta del Liquidatore della Dedalo di cui alla nota prot.n. 1470 del 17/10/2018 e di disporre l'assegnazione del lavoratore Gianluca Cremona alla Gestione Liquidatoria della Dedalo, presso l'ASI di Ravanusa, dando atto che sarà utilizzato dal Liquidatore della Dedalo con le mansioni ascrivibili al livello posseduto.

Tra le varie ed eventuali il Consigliere Carmina chiede notizie in merito al CCR di Licata.

Il Direttore Generale riferisce che in data 01/08/2018 si è proceduto all'immissione in possesso dell'area in cui ricade il CCR nella zona industriale EX HALOS, comprensiva delle cose e delle attrezzature ivi esistenti, redigendo il relativo verbale tra le parti convenute, SRR e comune di Licata, per consegnarlo al soggetto gestore dei servizi, per come prevede la norma e per come esplicitamente ribadito nella nota prot.6789/gab del 29/08/2017 dall'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente.

Il consigliere Carmina chiede come mai è stata coinvolta la SRR nella procedura di trasferimento del CCR di Licata al soggetto gestore dei servizi e se questo non possa essere motivo di futuri contenziosi.

Il Revisore dice che il coinvolgimento della SRR è stato giustificato dal suddetto atto dell'Assessore Regionale, nota prot.n. 6789 gab del 29/08/2017, che è stato fortemente contestato sia dagli AA.TT.OO. che dalle SS.RR.RR., che è contrario non solo alle norme civilistiche ma anche alla l.r. 9/2010 e quest'ultima nella parte in cui dice che i beni (e non parla di quelli immobili) di proprietà della liquidazione fanno capo alla liquidazione stessa. Il Revisore riferisce inoltre che l'art. 202 comma 4 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prescrive che *"Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio."* Per cui dovrebbero essere i Comuni stessi che peraltro devono essere i firmatari del contratto di servizio con il gestore, a provvedere alla consegna degli impianti. Pertanto, parrebbe legittima la preoccupazione del consigliere Carmina.

Il Direttore generale riferisce che sono stati inviati i dipendenti della SRR, arch. Alletto e geom. Traina, per procedere all'immissione in possesso della struttura con l'esplicita raccomandazione di accertarsi preventivamente che la stessa fosse di proprietà o comunque in possesso del Comune, come di fatto

espressamente indicato nel verbale di immissione dell'1/08/2018. La SRR è regolatrice di questo processo in ottemperanza a quanto previsto dalla citata l.r.9/2010 e precisamente all'art.7 comma 8 che espressamente prescrive che *"La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio."* Nell'appalto effettuato dalla SRR è prevista la consegna del CCR al soggetto affidatario, il quale dovrà procedere al suo adeguamento ed alla ristrutturazione.

Il Revisore afferma che a tal riguardo la stessa l.r. 9/2010 mostra delle contraddizioni e precisamente quando riporta (comma 4 art. 7) che *" Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d'ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria ..."* e avanti, invece riporta che (co. 6 art.7) *"Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

Il Direttore generale ed il Revisore concordano sul fatto che la SRR ha proceduto nel rispetto del d.lgs.152/2006 (art. 202) e della l.r. 9/2010, che prevedono il trasferimento dei beni funzionali al servizio da parte dell'ente territoriale competente, che nella fattispecie è individuabile nella SRR, e secondo il principio previsto dalle norme che alla fine questi impianti devono essere consegnati al soggetto gestore.

Il CdA, sentito quanto sopra esposto, prende atto dell'informativa ricevuta e rinvia la discussione per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e invita il Direttore generale a relazionare.

Il Direttore generale riferisce che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11/07/2018, con verbale n.5, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara effettuata dalla SRR in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art.15 della l.r.9/2017, per l'affidamento del servizio di igiene ambientale in nove comuni dell'ambito dell'ATO 4 Agrigento EST, Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo,

Grotte, Favara, Licata, Lampedusa e Linosa, Racalmuto, CIG 7322554AB6, all'RTI Iseda srl, ICOS srl, Ecoin srl, SEA srl, SEAP srl, Traina srl. Da questa data decorrono i 60 giorni previsti dalla norma per la sottoscrizione del contratto. La SRR con diverse note ha sollecitato l'RTI a produrre la documentazione da allegare al contratto e a procedere alla sottoscrizione, in ultimo con nota prot.n. 9175 dell'8/10/2018 con la quale si è diffidato alla sottoscrizione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'incameramento della cauzione. L'RTI a riscontro di quest'ultima nota ha comunicato di essere venuto a conoscenza di un ricorso da parte del comune di Licata contro la procedura di gara effettuata dalla SRR, in particolare contro la scelta della modalità di realizzazione dell'appalto nella forma esternalizzata e che la definizione di questa lite è condizione imprescindibile per la stipula del contratto normativo, in quanto la pendenza del giudizio determina il pericolo di un grave danno in capo all'RTI in caso di soccombenza della SRR. Questo è stato riferito durante un incontro in data 10/10/2018 all'assessore del Comune di Licata che ha rassicurato che l'amministrazione avrebbe formalizzato al più presto l'atto di rinuncia al ricorso. Comunque, l'RTI ha l'obbligo di procedere alla sottoscrizione del contratto in quanto non c'è alcun atto sospensivo della procedura di gara. Di fronte alla resistenza dell'RTI alla sottoscrizione sarebbe opportuno interpellare un legale di comprovata esperienza, per un consulto, prima di avviare il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'incameramento della cauzione.

Il consigliere Carmina ritiene assolutamente necessaria la consulenza di un legale, che in maniera circostanziata e dettagliata rappresenti, motivandola, quale sia la procedura da adottare da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore generale informa che all'epoca del ricorso fatto dal comune di Licata era stato incaricato l'avvocato Girolamo Rubino, esperto amministrativista, con studio in Palermo, via Oberdan n.5.

Il Revisore concorda con il consigliere Carmina sul fatto di ricorrere al supporto di un parere legale che, se pur non solleva il CdA dalla responsabilità amministrativa, esclude però il dolo. Riferisce altresì, che l'avvio del procedimento di revoca è un atteggiamento molto cautelativo perché dà alla controparte la possibilità di potere eccepire il proprio punto di vista. In quel caso, il legale si pronuncerà non soltanto sui fatti preliminari alla revoca ma anche sulle eventuali osservazioni che formulerà la ditta.

Il CdA, sentito quanto sopra esposto, considerato che l'avvocato Girolamo Rubino, professionista di conclamata esperienza, è stato incaricato di seguire la controversia tra la SRR ed il comune di Licata in merito al ricorso presentato da quest'ultimo per l'impugnazione della delibera del Consiglio di amministrazione sulle modalità di affidamento della gara e, pertanto, a conoscenza dell'intera problematica ed in possesso di tutta la documentazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di affidare all'avvocato Girolamo Rubino, esperto amministrativista di conclamata esperienza, con studio in Palermo, via Oberdan n.5, l'incarico di redigere circostanziato e motivato parere in merito alla possibilità o meno di procedere all'avvio del procedimento di revoca ed all'incameramento della cauzione relativamente alla gara effettuata dalla Società ai sensi dell'art.15 della l.r. 9/2010 per l'affidamento del servizio di igiene ambientale in nove comuni dell'ambito dell'ATO 4 Agrigento EST, Agrigento, Aragona, Comitini, Castrofilippo, Grotte, Favara, Licata, Lampedusa e Linosa, Racalmuto, CIG 7322554AB6.

Tra le varie ed eventuali il consigliere Carmina sollecita la richiesta di notizie sulle acquisizioni patrimoniali che ha fatto o ha in procinto di fare l'Apea, non avendo ancora ricevuto alcuna informativa in merito.

Il Direttore generale riferisce che non è pervenuto alcun documento formale che denunci l'effettuazione di acquisizioni patrimoniali di qualsivoglia genere da parte dell'APEA, se non semplicemente quella riguardate noli di automezzi. Pur nondimeno rassicura il consigliere Carmina che provvederà immanentemente a formalizzare precisa richiesta all'Amministratore unico dell'APEA e a darne immediata informativa.

Alle ore 17:45, il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Pierangelo Sanfilippo



Il Presidente

Rag. Enrico Vella

